REGOLAMENTO (CEE) N. 1039/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1992

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nei settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91 [2], in particolare l'articolo 17,

considerando che il regolamento (CEE) n. 964/91 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3411/91 [4], ha classificato alcuni funghi della specie Agaricus conservati temporaneamente nel codice NC 2003 10 10 in quanto sono completamente cotti ; che questi funghi destinati all'approvvigionamento dell'industria conserviera hanno una notevole importanza economica ; che è quindi opportuno creare delle sottovoci specifiche ; che si può al tempo stesso sopprimere la nota complementare 2 del capitolo 20 della nomenclatura combinata che definisce i funghi coltivati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti transformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La nomenclatura combinata che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio [5] è modificata come segue :

1) La nota complementare 2 dell'articolo 20 è soppressa. Le note complementari da 3 a 7 diventano rispettivamente le note complementari da 2 a 6.

2) Le voci 0711 e 2003 della nomenclatura combinata sono modificate come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Le modifiche delle sottovoci della nomenclatura combinata prevista dal presente regolamento si applicano in quanto suddivisioni della tariffa integrata delle Comunità europee (Taric) fino al loro inserimento nella nomenclatura combinata alle condizioni stabilite dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1.
[3] GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 14.
[4] GU n. L 321 del 23. 11. 1991, pag. 23.
[5] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:			
0711 10 00 a 0711 90 30	} immutati			
	– – – Funghi			
0711 90 40 (1)	– – – – della specie *Agaricus spp.*:	12	—	—
0711 90 60 (2)	– – – – altri	12	—	—
0711 90 70 0711 90 90	} immutati			
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:			
2003 10	– Funghi:			
2003 10 20 (4)	– – della specie *Agaricus spp.*:			
	– – – conservati temporaneamente, completamente cotti	23 (3)	—	—
2003 10 30 (5)	– – – altri	23 (3)	—	—
2003 10 80 (6)	– – altri	23	—	—
2003 20 00	immutato			

(1) Codice Taric per il 1992: 0711 90 50 * 20.
(2) Codice Taric per il 1992: 0711 90 50 * 82 e * 89.
(3) Oltre al dazio, in talune condizioni è prevista l'applicazione di un importo supplementare.
(4) Codice Taric per il 1992: 2003 10 10 * 31 e * 81.
(5) Codice Taric per il 1992: 2003 10 10 * 39 e * 89.
(6) Codice Taric per il 1992: 2003 10 10 * 90 e 2003 10 90 * 00.